



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01056 DEL SEN. PAROLI
(res. n. 165 del 29 febbraio 2024)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante – premessa la vicenda giudiziaria che ha riguardato i vertici di alcune società miste cui era demandata la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani presso il Comune di Reggio Calabria oltre che i componenti della famiglia Fontana, definita dalla Corte di Cassazione con una sentenza di annullamento senza rinvio con cui ha assolto gli imputati dall'accusa di associazione di stampo mafioso - chiede al Ministro della Giustizia di riferire sui costi sostenuti dallo Stato e se *«non reputi opportuno un intervento ispettivo rispetto agli uffici giudiziari coinvolti, affinché siano chiare le reali ragioni dei contegni assunti e sia appurato se la vicenda “Leonia” non abbia avuto come effettiva ragione lo scioglimento del Comune di Reggio Calabria»*.

In proposito va innanzitutto chiarito che lo scioglimento del Consiglio Comunale di Reggio Calabria non presenta alcun nesso con le indagini penali cui l'atto ispettivo fa riferimento. Invero, tanto il decreto che lo ha disposto (risalente al 9 ottobre 2012) quanto la relazione depositata dalla Commissione nominata con decreto prefettizio (risalente all'11 luglio 2012), da cui sono state tratte le motivazioni di quel decreto, risalgono ad epoca antecedente rispetto all'esecuzione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare, pure citati dall'interrogante.

Quanto all'operato dei magistrati degli uffici reggini occupatisi della vicenda, già dalla lettura della motivazione della pronuncia con cui la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria risulta che – contrariamente a quanto sostenuto nell'atto ispettivo – tale ultimo pronunciamento è stato cassato non già in ragione di presunte anomalie procedurali, ma per effetto di una diversa valutazione delle prove acquisite nel corso del dibattimento.

E in questo senso depone, del resto, il passaggio con cui la Corte di Cassazione, rigettando tutte le eccezioni processuali sollevate dalle parti ad eccezione di quella relativa alla modifica del capo di imputazione, ha riconosciuto l'utilizzabilità degli atti formati nel corso dell'attività di indagine relativa ad un'ipotesi di reato permanente quale il delitto associativo di stampo mafioso e svolta nell'ambito di altro procedimento poi archiviato, in quanto legittimamente fondante lo svolgimento di investigazioni tese ad approfondire segmenti temporali successivi rispetto a quelli oggetto del procedimento penale archiviato.

Con riferimento poi alle opposizioni manifestate dalla pubblica accusa in reazione alle richieste di chiarimenti avanzate dalle difese nel corso delle escussioni testimoniali degli operatori di polizia giudiziaria sentiti in merito a quelle indagini, basti osservare che esse rientravano nell'ordinaria dialettica processuale e, in ogni caso, hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte dell'Organo giudicante.

Né, d'altro canto, potrebbero ipotizzarsi potenziali profili di rilevanza disciplinare in ragione del merito delle determinazioni poi assunte dall'Autorità giudiziaria, determinazioni rispetto alle quali, com'è noto, opera la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, co. 2, d.lgs. n. 109 del 2006, a mente del quale *“l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non danno luogo a responsabilità disciplinare”*.

E' noto, infatti, che l'erroneità o l'inesattezza tecnico-giuridica rilevanti in sede disciplinare devono essere individuate tenendo conto del carattere fortemente valutativo dell'attività del giudice e della corrispondente opinabilità della stessa, così che si devono considerare non erranee tutte le soluzioni che rientrano nell'ambito del giuridicamente discutibile.

Peraltro, la circostanza che gli imputati siano stati dapprima condannati con sentenza di primo grado confermata in appello e poi assolti per effetto della sentenza di annullamento senza rinvio pronunciata dal Giudice di legittimità rientra nel fisiologico sviluppo del processo di tipo accusatorio, in cui la "prova" si forma in dibattimento, attraverso lo sviluppo della dialettica tra le varie parti processuali.

Del resto, va ribadito che la clausola di salvaguardia sopra richiamata assolve la fondamentale funzione di presidiare l'indipendenza e l'autonomia del potere giudiziario da indebite intromissioni ed illeciti condizionamenti esterni.

Nondimeno, la vicenda giudiziaria richiamata dall'interrogante rappresenta l'ennesimo caso in cui il giudizio cautelare ha trovato smentita in sede processuale, dopo che nelle more del giudizio la vita personale, familiare e professionale di chi è finito nell'enfasi mediatica è stata irrimediabilmente pregiudicata.

E' per questo che il Governo, particolarmente sensibile alla questione, sin dal primo momento della illustrazione del piano per la riforma della giustizia ha posto in rilievo la necessità di interventi normativi di stampo garantista, finalizzati a rendere effettivo il principio della presunzione di non colpevolezza e ad evitare le negative ripercussioni, processuali e personali, del c.d. processo penale mediatico, divenuto ormai un vero e proprio "circuito giudiziario" parallelo a quello della giustizia penale ordinaria, che negli ultimi anni ha visto coinvolti tanti cittadini, più o meno famosi, più o meno esposti.

Quanto poi ai costi per l'Erario a causa degli indennizzi per ingiusta detenzione richiesti dai destinatari delle misure, allo stato il Dicastero può riferire soltanto che tale dato non è ancora disponibile, atteso che i ricorsi presentati sono ancora in attesa della fissazione dell'udienza di trattazione a causa dell'elevato numero di procedimenti analoghi pendenti dinanzi alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, la quale in proposito segue un rigoroso ordine cronologico.

In conclusione, pur non ravvisandosi nel caso specifico margini per iniziative e/o censure di carattere disciplinare a carico dei magistrati occupatisi della vicenda, l'interrogazione offre l'occasione per ribadire che per questo Governo l'effettività della garanzia della presunzione di non colpevolezza rappresenta una battaglia di civiltà giuridica, una rivoluzione culturale di stampo garantista, dalla quale non vogliamo e non possiamo recedere.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)